



Decreto n. 15 Anno 2021
Prot. n. 9504 del 11.01.2021

IL RETTORE

- VISTO il vigente "Statuto dell'Università degli Studi di Firenze";
- VISTO il vigente "Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Firenze";
- VISTO il vigente "Regolamento del Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino", emanato con D.R. 7 maggio 2013 n. 524 prot. 32839;
- VISTA la bozza di Revisioni del "Regolamento del Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino";
- VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Affari Generali nella seduta del 15 dicembre 2020 e le proposte di modifiche e osservazioni al medesimo testo;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 16 dicembre 2020 e il rilievo espresso;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 22 dicembre 2020 e del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2020,

DECRETA

È emanato, in sostituzione del vigente Regolamento del Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino, il seguente:

"Regolamento del Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino"



Art. 1

Finalità del Sistema

1. Il Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino (SIAF) provvede ad assicurare in modo coordinato il corretto funzionamento e lo sviluppo delle attività, infrastrutture e servizi informatici dell'Università ed ha lo scopo di fornire servizi integrati, con relativi supporti per il loro uso, che rispondano alle esigenze degli utenti interni ed esterni in termini di utilità, qualità, affidabilità ed economicità, in sinergia con le altre strutture dell'Area per l'Innovazione e Gestione dei Servizi Informatici.
2. In particolare, SIAF ha il compito di:
 - a. garantire il funzionamento, l'adeguamento ed il coordinamento unitario del sistema informatico (infrastrutture e servizi) di Ateneo;
 - b. organizzare e gestire la rete di fonia e dati dell'Ateneo e garantire la sua connessione con le reti metropolitane, nazionali e internazionali e con i relativi servizi;
 - c. organizzare e garantire tutte le procedure informatiche per l'Ateneo, sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello gestionale, contrattuale e manutentivo;
 - d. organizzare e gestire il patrimonio informatico di Ateneo;
 - e. assistere gli Organi di governo e di controllo dell'Ateneo nell'esercizio delle loro funzioni, fornendo loro gli strumenti e le informazioni necessarie;
 - f. fornire servizi e tecnologie per elaborare dati statistici nell'ambito delle diverse attività e settori dell'Ateneo;
 - g. provvedere allo sviluppo di nuovi servizi, per gli studenti, i docenti ed il personale tecnico-amministrativo;
 - h. fornire servizi di supporto della formazione a distanza, promuovendone gli sviluppi e l'innovazione;
 - i. assicurare assistenza e consulenza in ordine alle attività didattiche e scientifiche dell'Ateneo sui temi inerenti alle proprie finalità;
 - J. promuovere e curare la formazione su temi inerenti ai servizi informatici, telematici e multimediali;
 - k. promuovere e partecipare a progetti sperimentali, applicativi, nonché di ricerca e di formazione, anche in collaborazione con altre componenti dell'Ateneo o con altri Enti, a livello nazionale o internazionale;
 - l. indirizzare e coordinare funzionalmente le attività informatiche decentrate di servizio, anche aggregate;
 - m. rendere operativi gli standard e le regole per garantire adeguati livelli di sicurezza ed interoperabilità per tutte le Unità e il personale dell'Ateneo.



Articolo 2

L'assetto organizzativo generale

Sono organi dello SIAF:

- a. il Presidente
- b. il Direttore Tecnico
- c. la Giunta
- d. l'Assemblea degli Utenti.

Articolo 3

Il Presidente

1. Il Presidente:

- a. presiede la Giunta, di cui fa parte, e verifica l'esecuzione delle relative delibere;
- b. rappresenta lo SIAF;
- c. svolge le funzioni di raccordo fra gli organi di governo dell'Ateneo e gli organi del Sistema, anche ai fini della definizione degli obiettivi generali fissati dagli Organi di governo stessi;
- d. promuove le attività istituzionali, nel quadro degli obiettivi generali fissati dall'Ateneo;
- e. raccoglie le esigenze dell'utenza non rappresentate dai membri della Giunta;
- f. vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurarne il buon andamento;
- g. sottopone all'approvazione della Giunta, tenendo conto dei criteri generali dettati dagli Organi di governo e dalla Giunta medesima, la proposta di budget e la collegata richiesta di risorse finanziarie da destinare agli investimenti secondo quanto previsto dal Regolamento di amministrazione finanza e contabilità e ne cura la trasmissione al Rettore e al Direttore Generale;
- h. sottopone all'approvazione della Giunta un rendiconto delle spese effettuate sul budget assegnato per l'esercizio precedente corredato da una relazione e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore;
- i. illustra annualmente al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta e informa gli Organi di governo sugli obiettivi e le strategie perseguite;
- j. adotta atti urgenti ed indifferibili con indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità riferendone alla Giunta per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- k. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi vigenti.

2. Il Presidente può nominare, fra i componenti della Giunta, un Vice Presidente che lo



coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. La firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza od impedimento del Presidente.

3. Il Presidente è nominato dal Rettore sentito il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla data di insediamento del Rettore medesimo. Resta in carica tre anni e può essere confermato una sola volta consecutivamente. Il mandato cessa in ogni caso con il mandato del Rettore.
4. Il Presidente svolge le funzioni dell'eventuale Delegato del Rettore per il Sistema informatico di Ateneo.

Articolo 4

Il Direttore Tecnico

1. Il Direttore Tecnico dirige e coordina la struttura operativa ed è responsabile della gestione tecnica e amministrativa ai sensi della normativa vigente.
2. In particolare:
 - a. dirige il personale tecnico ed amministrativo in servizio presso il Sistema e ne coordina le attività nel quadro degli obiettivi generali fissati dagli Organi di governo dell'Ateneo e della pianificazione strategica definita dalla Giunta;
 - b. è responsabile della gestione del Sistema;
 - c. dà attuazione alle delibere della Giunta ed agli atti del Presidente;
 - d. predispone il rendiconto delle spese effettuate sul budget assegnato per l'esercizio precedente e la proposta di budget, nonché la collegata richiesta di risorse finanziarie da destinare agli investimenti, per l'anno seguente;
 - e. è consegnatario dei beni mobili del Centro.
3. Il Direttore Generale provvede alla sua nomina.

Articolo 5

La Giunta

1. La Giunta svolge funzioni di pianificazione delle attività dello SIAF ed in particolare:
 - a. provvede alla pianificazione strategica delle attività nell'ambito degli obiettivi generali di Ateneo definiti dagli Organi di governo, di concerto con le altre strutture dell'Area per l'Innovazione e Gestione dei Sistemi informativi ed Informatici e l'ufficio del Responsabile per la Transizione Digitale;
 - b. formula agli Organi di governo dell'Ateneo proposte in ordine all'assegnazione di risorse, al coordinamento dei servizi ed alle integrazioni funzionali con le altre strutture presenti nell'Ateneo, alla creazione di nuovi servizi centralizzati;
 - c. approva, sentita l'Assemblea degli Utenti, la relazione prevista dall'art. 18 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università;



- d. approva la proposta di budget e la collegata richiesta di risorse finanziarie da destinare agli investimenti;
 - e. approva annualmente il bilancio consuntivo nei termini previsti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e Contabilità di Ateneo;
 - f. delibera in materia di convenzioni e contratti in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
 - g. stabilisce annualmente il budget da assegnare ai vari progetti e alle varie attività;
 - h. approva la relazione annuale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti predisposta dal Presidente;
 - i. autorizza lo scarico inventariale;
 - j. propone agli Organi di governo dell'Ateneo, per l'approvazione, eventuali tariffe da applicare ai servizi resi all'utenza;
 - k. approva la Carta dei Servizi erogati.
2. La Giunta è composta:
- a. dal Presidente, che la presiede;
 - b. da sei membri nominati dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, di cui cinque, aventi specifica competenza in materia organizzativa e gestionale, su indicazione del Collegio dei Direttori di Dipartimento di Ateneo, in ragione di uno per ciascuna Area di Ricerca, e un sesto, avente specifiche esperienze nell'utilizzo delle procedure e degli strumenti informatici per la didattica, sentiti i Presidenti delle Scuole di Ateneo;
 - c. da due rappresentanti degli studenti eletti da e tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Scuole di Ateneo.
3. I membri della Giunta restano in carica 3 anni e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.
4. Il Direttore Tecnico partecipa alle riunioni della Giunta con voto consultivo.
5. La Giunta è convocata dal Presidente di sua iniziativa o quando ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri.
6. La partecipazione alle riunioni della Giunta non può costituire oggetto di delega.
7. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni della Giunta, senza diritto di voto, personale dell'Ateneo che illustri esigenze dell'utenza non rappresentate dai membri della Giunta.

Articolo 6

Assemblea degli Utenti

1. L'Assemblea degli Utenti esprime indicazioni e suggerimenti in merito alle esigenze delle Scuole, dei Dipartimenti e delle altre Strutture di Ateneo, verifica i risultati



- conseguiti e la qualità dei servizi erogati.
2. L'Assemblea è composta:
 - a. dal Presidente, che lo presiede,
 - b. dal Direttore Tecnico,
 - c. dal Presidente di ciascuna Scuola di Ateneo o suo delegato,
 - d. dal Direttore di ciascun Dipartimento di Ateneo o suo delegato,
 - e. da tre studenti eletti al loro interno fra i rappresentanti degli studenti negli Organi centrali di Ateneo e nei Consigli delle Scuole di Ateneo,
 - f. da cinque rappresentanti dell'Amministrazione Centrale designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università su proposta della Direzione Generale.
 - g. dai Direttori o Presidenti delle altre strutture di Ateneo con autonomia amministrativa, o loro delegati.
 3. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno. Ulteriori convocazioni possono essere effettuate su iniziativa del Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un quinto dei membri, con l'indicazione dei punti da mettere all'ordine del giorno.

Articolo 7

Autonomia e risorse

1. Allo SIAF è attribuita autonomia gestionale come appositamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
2. Le entrate dello SIAF sono costituite dai trasferimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione oltre che da eventuali entrate proprie.
3. Fatti salvi i prioritari interessi dell'utenza universitaria nell'ambito delle finalità dello SIAF, esso può fornire servizi a Enti pubblici e privati in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari.

Articolo 8

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo, eccetto per le modifiche relative alla composizione degli organi del SIAF che entreranno in vigore alla scadenza del prossimo mandato del Rettore.

Firenze, 11.01.2021

f.to IL RETTORE
(Prof. Luigi Dei)